

Deliberazione 21 dicembre 2009 – ARG/gas 198/09

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e rettifiche di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 dicembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 maggio 2009 (di seguito: decreto 25 maggio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: *RTDG*), approvata con deliberazione 6 novembre 2008 ARG/gas 159/08;
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RTTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la Parte III del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RMTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009 ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09).

Considerato che:

- le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio Spa, Gas Plus Trasporto Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/74091), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73949), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73895), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/75005), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73963), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73947), in data 15 dicembre 2009 (prot. generale A/74122) come successivamente integrate e modificate rispettivamente con lettere in data 17 dicembre 2009 (prot. generale A/74616), in data 18 dicembre 2009 (prot. generale A/74772), in data 17 dicembre 2009 (prot. generale A/74614), in data 17 dicembre 2009 (prot. generale A/74619), in data 17 dicembre 2009 (prot. generale A/74622), in data 18 dicembre 2009 (prot. generale A/74730), in data 18 dicembre 2009 (prot. generale A/74840), le proposte di cui all'articolo 12 della deliberazione ARG/gas 184/09 relative all'anno 2010; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri stabiliti dalla *RTTG*;
- le società Italcogim Trasporto Srl, Metan Alpi Energia Srl, Metanodotto Alpino Srl, hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73966, A/73958, A/73965), in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/74083) ed in data 14 dicembre 2009 (prot. generale A/73961 e A/73959), le proposte di cui all'articolo 12 della deliberazione ARG/gas 184/09 relative all'anno 2010; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri stabiliti dalla *RTTG*;
- le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio Spa, Gas Plus Trasporto Srl, Italcogim Trasporto Srl, Metan Alpi Energia Srl, Metanodotto Alpino Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa hanno altresì presentato, con le medesime comunicazioni di cui ai precedenti alinea, le proposte di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09 relative all'anno 2010; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri stabiliti dal medesimo articolo 2;
- il Ministero dello sviluppo economico con decreto 25 maggio 2009, ha aggiornato l'elenco dei gasdotti facenti parte della rete di trasporto regionale;
- con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i criteri per il trattamento delle partite di gas naturale relativo agli autoconsumi, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato; ed ha previsto che i coefficienti relativi alle quote da allocare agli utenti del servizio siano determinate dall'impresa maggiore contestualmente e con le medesime modalità dei quantitativi di cui all'articolo 9 della *RTTG*.

Ritenuto che:

- sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro l'inizio dell'anno 2010:
 - approvare le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento nonché le componenti di ricavo presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio Spa, Gas Plus

Trasporto Srl, Italcogim Trasporto Srl, Metan Alpi Energia Srl, Metanodotto Alpino Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa;

- approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^T per l'anno 2010, di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09, nonché l'ammontare dei ricavi riconosciuti presentati dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio Spa, Gas Plus Trasporto Srl, Italcogim Trasporto Srl, Metan Alpi Energia Srl, Metanodotto Alpino Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas Spa relativamente ai coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio.

Ritenuto inoltre necessario:

- procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 184/09 e nella *RTTG* e nella *RMTG* approvate con la medesima deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare le proposte di cui al comma 12.3 della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 184/09, presentate dall'impresa maggiore per l'anno 2010, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte di cui ai commi 12.2 e 12.3 della deliberazione dell'Autorità ARG/gas 184/09, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio Spa, Gas Plus Trasporto Srl, Italcogim Trasporto Srl, Metan Alpi Energia Srl, Metanodotto Alpino Srl, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa per l'anno 2010, aventi ad oggetto le componenti di ricavo di propria spettanza e le tariffe come riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09 come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
4. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui alla deliberazione ARG/gas 192/09, come riportato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
5. di notificare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto Srl, con sede legale in Viale Forlanini n. 17, 20134 Milano, Italcogim Trasporto Srl, con sede legale in Via Spadolini n. 7, 20141 Milano, Metan Alpi Energia Srl, con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Metanodotto

Alpino Srl, con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

6. di trasmettere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, il presente provvedimento;
7. di approvare le seguenti rettifiche all'allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08:
 - a. al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
 “**RMTG** è la parte III del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013, approvata con deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;”
 - b. la lettera a), del comma 52.1 è sostituita dalla seguente lettera:
 “a) con riferimento ai punti di consegna, il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della RMTG;”.
8. di approvare le seguenti rettifiche alla deliberazione ARG/gas 184/09:
 - a. al comma 5.3, lettera a), le parole “comma 4.1bis” sono sostituite dalle parole “comma 5.1”;
 - b. al comma 12.1, lettera a), le parole “ai sensi del comma 12.6” sono sostituite dalle parole “ai sensi del comma 12.5”.
9. di approvare le seguenti rettifiche della *RTTG*:
 - a. al comma 3.4, lettera f), le parole “di cui alla precedente lettera d)” sono sostituite dalle parole “di cui alla precedente lettera e)”;
 - b. al comma 3.10, terzo alinea, le parole “pari a 3,267129 PJ” sono sostituite dalle parole “pari a 3267,129 PJ”;
 - c. all'articolo 9, commi 9.1, 9.4 e 9.7, le parole “anno di trasporto” sono sostituite dalla parola “anno”;
 - d. la formula di cui all'articolo 18, comma 18.8, lettera b) è sostituita dalla seguente formula:

$$(1 - \bar{X})^5 = \frac{COM_{2008} * Km_{2008}^i}{COE_{2008}^i * (1 + I_{2009} - X)}$$

10. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione ARG/gas 184/09 e i relativi Allegato A e Allegato B, come risultanti dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento;
11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la *RTDG* come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento;
12. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data di prima pubblicazione.

21 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis